

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SOMALIA

Anno I

Mogodiscio, 28 maggio 1957

Suppl. N. 4 al N. 5

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI  
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo. per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga e spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero A.A.G.G. - D.P. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

##### LEGGI:

- LEGGE 27 maggio 1957, n. 2: *Organizzazione e attrezzature dei mezzi navali per la pesca, per la motorizzazione dei sambuchi destinati al piccolo cabotaggio ed alla pesca del tonno e del pescecane.* 347
- LEGGE 23 maggio 1957, n. 3: *Conversione in legge, del Decreto legge in data 31 dicembre 1956, n. 5, concernente l'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione locale, e della sovrainposta di confine sullo zucchero importato.* 351
- LEGGE 23 maggio 1957, n. 4: *Conversione in legge, del decreto legge del 12 marzo 1957, n. 3, concernente modifica della imposizione del dazio doganale di esportazione del carbone.* 352
- LEGGE 23 maggio 1957, n. 5: *Conversione in legge con modifica, del decreto legge del 31 dicembre 1956, n. 6, concernente l'imposizione di una addizionale a favore delle municipalità della Migurtinia in aggiunta al dazio doganale di esportazione dell'incenso.* 353

##### DECRETI:

N. N.

**PARTE SECONDA**

---

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

---

**PARTE TERZA**

---

**V A R I E**

N. N.

## PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI

#### GOVERNO DELLA SOMALIA.

LEGGE 27 maggio 1957, n. 2.

Organizzazione e attrezzature dei mezzi navali per la pesca, per la motorizzazione dei sambuchi destinati al piccolo cabotaggio ed alla pesca del tonno e del pesceccane.

#### L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

#### SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

Con l'entrata in vigore della seguente Legge saranno iniziati, a cura della Scuola Professionale Marittima di Pesca ed a mezzo dei Cantieri Navali dipendenti, lavori di riparazioni di natanti appartenenti a pescatori Somali e destinati alla pesca in Somalia, per la motorizzazione dei sambuchi destinati al piccolo cabotaggio ed alla pesca del tonno e del pesceccane.

##### Art. 2.

Possono essere ammesse alla riparazione presso i Cantieri suddetti le imbarcazioni destinate alla pesca ed al trasporto del pescato nelle acque della Somalia la cui portata non superi i trenta quintali e le cui riparazioni importino una spesa non superiore al 50% del valore in atto della imbarcazione.

##### Art. 3.

La richiesta delle riparazioni previste nel precedente articolo deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- a) domanda in carta legale da So. 0,80 diretta al Ministero AA. EE. con la specifica delle riparazioni ritenute necessarie;
- b) dichiarazione in carta semplice dalla quale risulti che il proprietario dell'imbarcazione, al termine dei lavori si obblighi a pagare

una percentuale del costo dei lavori variabili da un minimo del 20% ad un massimo del 80%, a giudizio del Ministero Affari Economici.

Coloro che intendono ottenere la massima sovvenzione da parte del Governo prevista in ragione dell'80% delle spese, dovranno allegare alla dichiarazione di cui sopra, il certificato di povertà rilasciato dal Distretto di residenza.

Art. 4.

Limitatamente all'anno 1957 e fino a quando non entreranno in funzione altri cantieri nel Territorio, le riparazioni verranno effettuate nei cantieri di Mogadiscio e di Abo (Abala) ove le imbarcazioni ammesse alla riparazione dovranno pervenire entro la prima quindicina di ogni mese allo scopo di consentire alla Direzione dei Cantieri stessi di approntare in tempo utile i materiali ritenuti necessari per le operazioni.

Art. 5.

Le riparazioni saranno effettuate in base alla data di accettazione delle domande.

Art. 6.

Fino a quando non sarà istituito l'ufficio tecnico navale previsto dal Codice Marittimo, lo studio, la progettazione e l'attuazione da parte del cantiere navale di Mogadiscio della motorizzazione dei mezzi navali destinati al piccoloobotaggio, alla pesca ed al trasporto del pescato sarà affidata al Direttore della Scuola Professionale Marittima di Pesca.

Le spese di studio e di progettazione di cui sopra graveranno sulle perizie relative agli stessi lavori di motorizzazione.

Art. 7.

Il contributo governativo per la motorizzazione può raggiungere un massimo del 50% del costo complessivo della motorizzazione stessa. Nella stessa sovvenzione sono comprese le spese per la mano d'opera relativa ai lavori di motorizzazione.

Art. 8.

Possono avanzare richiesta di contributo i proprietari i cui mezzi navali siano regolarmente iscritti presso la Capitaneria di Porto del Territorio.

Non verranno prese in considerazione le richieste di contributo per quei mezzi navali i cui lavori necessari, a giudizio di una Commissione nominata dal Ministro per gli Affari Economici, dovessero risultare l'importo superiore al 40% del valore dello stesso mezzo navale, non considerando il costo del motore da installare. La predetta Commissione sarà composta dal Capo dell'Ufficio Tecnico Navale, da un Perito Na-

vale, dal Capo cantiere di Mogadiscio e da due tecnici qualificati scelti dal Ministro per gli Affari Economici.

L'esecuzione dei lavori di motorizzazione e peraltro subordinato alla approvazione delle singole perizie redatte dall'Ufficio Tecnico Navale sulla base delle disponibilità dei fondi annualmente a disposizione del Ministero per gli Affari Economici.

Art. 9.

Le richieste di contributo e di assistenza da parte dell'Ufficio Tecnico Navale debbono essere corredate dai seguenti documenti:

a) domanda in carta legale da So. 0,80 diretta al Ministero per gli Affari Economici con la specifica delle generalità del natante, del suo valore d'acquisto e dell'anno e del luogo di costruzione;

b) dichiarazione della Capitaneria di porto dalla quale risulta che il natante è libero da privilegi ed ipoteche; a meno che il proprietario del natante non possa dimostrare che eventuali privilegi o ipoteche sul natante stesso siano stati accesi proprio per affrontare le spese per la riparazione o la motorizzazione del natante presso i cantieri navali del Territorio con la richiesta del contributo previsto dalla legge da parte del Ministero per gli Affari Economici, per le riparazioni o la motorizzazione dei natanti;

c) dichiarazione dalla quale risulti l'impegno al pagamento della spesa per la motorizzazione al netto della sovvenzione governativa. Detto pagamento dovrà avvenire prima della messa a mare del natante per le prove di macchina. Ove trattasi di operazioni di credito navale presso una Banca del Territorio, la data del pagamento delle spese per la motorizzazione verrà stabilita dal Ministero per gli Affari Economici sulla base dei documenti di concessione del credito ottenuta dal proprietario da parte dell'Istituto finanziario.

Art. 10.

Entro i limiti di spesa d'anno in anno stabiliti per il triennio 1957-1958-1959 dal Comitato Interministeriale Sviluppo Economico, i contributi vengono concessi con decreto del Ministero per gli Affari Economici.

Art. 11.

I proprietari che abbiano ottenuto un contributo governativo per la motorizzazione non potranno vendere a stranieri il proprio natante motorizzato prima di cinque anni a partire dalla data del verbale di collaudo del natante motorizzato.

Art. 12.

I natanti ammessi alla motorizzazione di tonnellaggio non inferiore alle dieci tonnellate eseguiranno i lavori presso il cantiere navale di Mogadiscio,

I natanti ammessi alla motorizzazione con motore fuori bordo eseguiranno i lavori presso tutti i cantieri navali del Territorio.

Art. 13.

Il trasferimento del natante ammesso alla motorizzazione dal porto di provenienza al porto sede del cantiere navale avverrà a completo carico del proprietario.

Allo stesso modo sarà a totale carico del proprietario il costo dei lavori di slaggio sullo scalo.

Art. 14.

Il natante ammesso alla motorizzazione deve essere consegnato al cantiere navale sullo scalo e nel luogo comunicato dall'Ufficio Tecnico per la motorizzazione navale.

Trascorsi sessanta giorni dalla data comunicata al proprietario per la consegna del natante al cantiere, il proprietario decade dal diritto al contributo governativo accordatogli, salvo eventuali proroghe accordate dal Ministro per gli Affari Economici per comprovati motivi di forza maggiore.

Art. 15.

Durante i lavori di motorizzazione il proprietario terrà a bordo un equipaggio ridotto a suo completo carico.

Tale equipaggio dovrà comprendere almeno il secondo macuda e tre marinai per natanti di tonnellaggio superiore alle venticinque tonnellate.

Durante i lavori di motorizzazione il suddetto equipaggio sarà impiegato dal capo cantiere secondo il regolamento interno del cantiere navale, la cui accettazione sarà firmata dal proprietario all'atto della entrata in cantiere del natante.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 27 maggio 1957.

P. L'AMMINISTRATORE  
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

GOVERNO DELLA SOMALIA

LEGGI 23 MAGGIO 1957, N. 3.

Conversione in legge, del Decreto-legge in data 31 dicembre 1956, n. 5, concernente l'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione locale, e della sovrapposta di confine sullo zucchero importato.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 1956, n. 5, concernente l'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione locale e della sovrapposta di confine sullo zucchero importato, come risulta dall'unito testo composto di un unico articolo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 23 maggio 1957.

P. L'AMMINISTRATORE  
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD  
SALAD ABDI MOHAMUD

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1956, N. 5  
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ARTICOLO UNICO

La misura dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero prodotto nel Territorio e dell'analoga sovrapposta di confine sullo zucchero importato è modificata in So. 58.50 per quintale netto.

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD  
SALAD ABDI MOHAMUD

**GOVERNO DELLA SOMALIA**

**LEGGE 23 maggio 1957, n. 4.**

Conversione in legge del decreto-legge del 12 marzo 1957, n. 3, concernente modifica della imposizione del dazio doganale di esportazione del carbone.

**L'AMMINISTRATORE**

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

**SANZIONA E PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

E' convertito in legge il decreto-legge del 12 marzo 1957, n. 3, concernente la modifica dell'imposizione del dazio doganale di esportazione del carbone, come risulta dall'unito testo composto di un articolo.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 23 maggio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE  
**P. Franca**

**ABDULLAHI ISSA MOHAMUD  
SALAD ABDI MOHAMUD**

**TESTO DEL DECRETO LEGGE 12 MARZO 1957, N. 3  
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

**ARTICOLO UNICO**

L'aliquota del dazio doganale di esportazione dal Territorio del carbone di legna, di cui alla voce n. 28 della tariffa B allegata alle disposizioni preliminari alle tariffe dei dazi doganali e disposizioni concernenti i diritti accessori e le imposte di fabbricazione approvate con decreto 24 dicembre 1954, n. 156, viene commisurata al peso anziché al valore di detta merce, e stabilita in So. 3 (tre) al quintale.

**ABDULLAHI ISSA MOHAMUD  
SALAD ABDI MOHAMUD**

**GOVERNO DELLA SOMALIA**

**LEGGE 23 maggio 1957, n. 5**

Conversione in legge, con modifica, del decreto-legge del 31 dicembre 1956 n. 6, concernente l'imposizione di una addizionale a favore delle municipalità della Migjurtinia in aggiunta al dazio doganale di esportazione dell'incenso.

**L'AMMINISTRATORE**

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

**SANZIONA E PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

E' convertito in legge il decreto-legge del 31 dicembre 1956, n. 6, concernente l'imposizione di una addizionale a favore delle municipalità della Migjurtinia in aggiunta al dazio doganale di esportazione dell'incenso, con le modifiche risultanti dall'unito testo.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 23 maggio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE  
**P. Franca**

**ABDULLAHI ISSA MOHAMUD  
SALAD ABDI MOHAMUD**

**TESTO DEL DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 1956, n. 6  
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

**Art. 1.**

E' istituita a favore delle municipalità della Migjurtinia una addizionale nella misura del 3% del valore dell'incenso alla data della sua esportazione attraverso gli Uffici doganali della Migjurtinia. Detta addizionale verrà riscossa in aggiunta al dazio doganale di esportazione del prodotto e versata al capitolo del bilancio che sarà appositamente istituito nella categoria «CONTABILITA' SPECIALE».

Art. 2.

La ripartizione delle somme introitate ai sensi dell'art. 1. a favore delle singole municipalità interessate, in proporzione al quantitativo di prodotto esportato da ogni circoscrizione distrettuale, sarà effettuata trimestralmente con provvedimento del Ministro per gli Affari Interni su proposta del Prefetto della Migiurtinia.

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD  
SALAD ABDI MOHAMUD

---

## PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

---

## PARTE TERZA

**V A R I E**

N. N.